



Mario Tagliaferri
Matteo Zucca
Emanuele Serina
Rina Chiesa
Stefania Serina
Matteo Riboldi
Laura Cremonesi

CIRCOLARE 4/2019 – 23 gennaio 2019

Legge di Bilancio 2019

Cosimo Canturi
Erika Cresti
Andrea Fondatori
Simona Giliberto
Maurizio Stella
Marco Vignoli
Stefano Vignoli

Gent.mi Clienti,

è stata approvata definitivamente la “*Legge di bilancio 2019*”, n. 145 del 30.12.2018, c.d. Finanziaria 2019, contenente alcune interessanti novità

di natura fiscale, in vigore dall’1.1.2019. Con la presente circolare Vi proponiamo un sintetico riepilogo delle principali.

ALIQUOTA IVA DISPOSITIVI MEDICI

In sede di approvazione è previsto che l’aliquota IVA ridotta del 10% di cui al n. 114), Tabella A, parte III, DPR n. 633/72, è applicabile anche ai dispositivi medici a base di sostanze normalmente utilizzate per cure mediche / prevenzione delle malattie / trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata ex Regolamento UE n. 2017/1925.

ALIQUOTA IVA PANETTERIA ORDINARIA

Con la sostituzione del comma 2 dell’art. 75, Legge n. 413/91, è previsto che, ai fini dell’applicazione dell’IVA, tra i prodotti della panetteria ordinaria devono intendersi compresi, oltre ai cracker ed alle fette biscottate, anche quelli contenenti ingredienti / sostanze ammessi per la preparazione del pane (ex Titolo III, Legge n. 580/67) con la sola inclusione degli zuccheri, ovvero destrosio e saccarosio, i grassi e gli oli alimentari industriali ammessi dalla Legge, i cereali interi / in granella e i semi / semi oleosi / erbe aromatiche / spezie di uso comune.

INTERESSI PASSIVI IMPRESE IMMOBILIARI

In sede di approvazione è previsto che, nelle more della mancata adozione della revisione della fiscalità diretta / indiretta delle imprese immobiliari, sono applicabili le disposizioni ex art. 1, comma 36, Finanziaria 2008 ovvero la non rilevanza ai fini dell’applicazione dell’art. 96, TUIR degli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare.

member of



MILANO

CREMA

FIRENZE

ROMA

CATANIA

LEXIS DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Viale Bianca Maria n. 41 – 20122 MILANO
tel. 02.76009185 / 02.795660 - fax 02.76012211
Via Boldori n. 18 – 26013 – CREMA
tel. 0373.8781 r.a. - fax 0373.878149
studio@lexis.it | www.lexis.it

ESTENSIONE REGIME FORFETARIO

Sono apportate alcune modifiche al regime forfetario di cui all'art. 1, commi da 54 a 89, Finanziaria 2015, riservato alle persone fisiche (imprese e lavoratori autonomi). La principale consiste nell'estensione della soglia limite di compensi incassati nell'anno ai fini della permanenza nel regime. Tale soglia è stata innalzata a € 65.000.

DEDUCIBILITA' IMU IMMOBILI STRUMENTALI

In sede di approvazione è stato previsto l'aumento dal 20% al 40% della deducibilità dal reddito d'impresa / lavoro autonomo dell'IMU relativa agli immobili strumentali.

FLAT TAX

È confermata la possibilità, a decorrere dal 2020, di applicare al reddito d'impresa / lavoro autonomo determinato nei modi ordinari un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, addizionali regionali e comunali, e dell'IRAP pari al 20%, da parte delle persone fisiche imprenditori / lavoratori autonomi che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi / percepito compensi, compresi tra € 65.001 e € 100.000 ragguagliati ad anno.

NUOVO REGIME PERDITE D'IMPRESA

A seguito della modifica dei commi 1 e 3 dell'art. 8 del TUIR è confermato che "a regime":

- per le imprese in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria;
- per i soci di società di persone in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria;

si applicano le stesse regole di compensazione delle perdite d'impresa previste per le società di capitali e l'introduzione avverrà con un regime transitorio graduale.

TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI

È confermata l'introduzione, a decorrere dal 2019, della tassazione agevolata degli utili reinvestiti, ossia la possibilità di assoggettare il reddito complessivo netto delle società di capitali all'aliquota IRES del 15% per la parte corrispondente all'utile 2018, accantonato a riserve diverse da quelle non disponibili, nei limiti dell'importo corrispondente alla seguente somma:

investimenti effettuati in beni strumentali materiali nuovi + costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato / indeterminato
--

FATTURA ELETTRONICA OPERATORI SANITARI

Ai sensi del nuovo art. 10-bis del citato Decreto, per il 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere (in precedenza esonerati dall'obbligo di emettere) fatture elettroniche con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare (in precedenza inviati) al STS. Inoltre è previsto che i dati trasmessi al STS possono essere utilizzati solo dalle Pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

INVIO TELEMATICO CORRISPETTIVI SOGGETTI STS

A seguito delle modifiche apportate al comma 6-quater dell'art. 17, DL n. 119/2018, i soggetti tenuti all'invio dei dati al STS al fine della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata possono adempiere all'obbligo in esame mediante la memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei dati al STS relativamente a tutti i corrispettivi giornalieri.

CONTRIBUTO ACQUISTO/ADATTAMENTO REGISTRATORE DI CASSA PER MEMORIZZAZIONE/ TRASMISSIONE DEI CORRISPETTIVI

Il contributo, previsto per il 2019-2020, per l'acquisto / adattamento degli strumenti al fine della memorizzazione elettronica / trasmissione telematica dei corrispettivi pari al 50% della spesa sostenuta per un massimo di € 250 in caso di acquisto / € 50 in caso di adattamento, per ogni strumento, ora è concesso sotto forma di credito d'imposta da utilizzare in compensazione nel mod. F24 (in precedenza sotto forma di sconto praticato dal fornitore). L'utilizzo del credito in esame è consentito a decorrere dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata annotata la fattura d'acquisto / adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciate, il relativo corrispettivo.

FATTURAZIONE CONTRATTI SPONSORIZZAZIONE / PUBBLICITÀ SOGGETTI CHE APPLICANO IL REGIME FORFETARIO LEGGE 398/91

In sede di approvazione è stata soppressa la disposizione contenuta nel comma 02 dell'art. 10, DL n. 119/2018, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2019", introdotta recentemente durante l'iter di conversione, in base alla quale gli obblighi di fatturazione / registrazione relativi a contratti di sponsorizzazione / pubblicità con soggetti che applicano il regime forfetario ex Legge n. 398/91,

nei confronti di soggetti passivi stabiliti in Italia, sono adempiuti dai cessionari. Pertanto, tali obblighi rimangono in capo ai soggetti forfetari medesimi.

CEDOLARE SECCA IMMOBILI COMMERCIALI

È confermata l'applicazione della cedolare secca del 21% ai contratti stipulati nel 2019 relativi a unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) di superficie fino a 600 mq, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente.



La cedolare secca non è applicabile ai contratti stipulati nel 2019 se al 15.10.2018 “risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale”.

PROROGA IPER AMMORTAMENTO

È confermata la proroga dell'iper ammortamento, ossia della maggiorazione del costo di acquisizione dei beni strumentali, destinati a strutture produttive situate in Italia, a favore delle imprese che effettuano investimenti in beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica / digitale secondo il modello “Industria 4.0”, ricompresi nella Tabella A, Finanziaria 2017, effettuati entro il 31.12.2019 ovvero entro il 31.12.2020 a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine sia accettato dal venditore e sia effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

La maggiorazione ora spettante risulta “scalettata”, ossia differenziata a seconda del costo di acquisizione degli investimenti. In sede di approvazione è stato previsto che la maggiorazione del costo di acquisizione degli investimenti fino a € 2,5 milioni è applicabile nella misura del 170% (in precedenza 150%).

È altresì confermata la proroga, per i soggetti che effettuano nel suddetto periodo investimenti solo in beni immateriali strumentali di cui alla Tabella B, Finanziaria 2017, del maxi ammortamento, ossia dell'incremento del costo di acquisizione del 40%.



La Finanziaria 2019 non prevede la proroga del maxi ammortamento ossia della maggiorazione, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, del costo di acquisizione dei beni strumentali nuovi (che pertanto risulta applicabile agli investimenti effettuati fino al 31.12.2018 ovvero 30.6.2019 a condizione che entro il 31.12.2018 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

ESTROMISSIONE IMMOBILE DITTA INDIVIDUALE

In sede di approvazione è stata (ri)proposta l'estromissione dell'immobile da parte dell'imprenditore individuale. L'agevolazione, con effetto dall'1.1.2019:



- è riconosciuta agli immobili strumentali per natura ex art. 43, comma 2, TUIR, posseduti al 31.10.2018;
- riguarda le estromissioni poste in essere dall'1.1 al 31.5.2019;
- richiede il versamento dell'imposta sostitutiva dell'8%:
 - nella misura del 60% entro il 30.11.2019;
 - il rimanente 40% entro il 16.6.2020.

L'imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

PROROGA DETRAZIONE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

È confermata la modifica dell'art. 14, DL n. 63/2013 prevedendo esclusivamente il "differimento" al 31.12.2019 del termine di sostenimento delle spese per i lavori agevolati.

In particolare, sono prorogate al 31.12.2019 le detrazioni relative a:

- interventi di riqualificazione energetica;
- interventi di recupero edilizio;
- bonus mobili ed elettrodomestici;
- bonus verde.

CREDITO RICERCA E SVILUPPO

È confermata la modifica della disciplina relativa al credito d'imposta riconosciuto per le spese sostenute dal 2015 al 2020 relative agli investimenti incrementali per ricerca e sviluppo nell'ambito dell'attività d'impresa. Il credito spetta a condizione che:

- le spese per attività di R&S del periodo d'imposta in relazione al quale si intende fruire dell'agevolazione siano complessivamente almeno pari a € 30.000;
- si realizzi un incremento delle spese in esame rispetto al triennio precedente.

In particolare va evidenziato che per effetto del citato intervento, dal 2019:

- è ridotto da € 20 milioni a € 10 milioni l'importo massimo annuo del credito spettante a favore di ciascun beneficiario;
- sono modificate / integrate le tipologie di spesa. In particolare:
 - è introdotta la differenziazione tra le spese per il personale dipendente titolare di rapporto subordinato e per il personale titolare di un rapporto di lavoro autonomo;



- sono agevolabili anche le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi utilizzati nell'attività di ricerca e sviluppo;
- il credito è riconosciuto in misura differenziata (25% ovvero 50%) a seconda della tipologia di spese sostenute.

Credito d'imposta spettante	Art. 3, comma 6, DL n. 145/2013 – Tipologia di spesa	
50% della spesa incrementale proporzionalmente riferibile alle spese di cui alle lett. a) e c) rispetto alle spese totali ammissibili	lett. a)	Personale dipendente titolare di un rapporto subordinato anche a tempo determinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
	lett. c)	Contratti stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.
		Contratti stipulati con imprese residenti rientranti nella definizione di start up innovative ex art. 25, DL n. 179/2012 e con imprese rientranti nella definizione di PMI innovative ex art. 4, DL n. 3/2015 per il diretto svolgimento delle attività di attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta, a condizione che, in entrambi i casi, non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente. In particolare si considerano appartenenti al medesimo gruppo le imprese controllate, controllanti o controllate da un medesimo soggetto, ex art. 2359, C.c. inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali (per le persone fisiche si tiene conto anche di partecipazioni, titoli o diritti posseduti dai familiari dell'imprenditore).
25% della spesa incrementale sul residuo (*)	lett. a-bis)	Personale titolare di rapporto di lavoro autonomo o comunque diverso dal lavoro subordinato direttamente impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
	lett. b)	Strumenti ed attrezzature di laboratorio.
	lett. c-bis)	Contratti stipulati con imprese diverse da quelle di cui alla lett. c) per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta a condizione che non si tratti di imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa committente.
	lett. d)	Competenze tecniche e privative industriali.
	lett. d-bis) (**)	Materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale di cui alle predette lett. b) e c).

(*) Spesa incrementale (spesa eccedente la spesa media annuale dei 3 periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015 per i medesimi investimenti) al netto della parte che ha usufruito del 50%.

(**) In sede di approvazione è disposto che tale previsione non è applicabile se l'inclusione del costo dei beni tra le spese ammissibili comporta una riduzione dell'eccedenza agevolabile.

Inoltre, già a decorrere dal 2018:

- non è più richiesta l'allegazione al bilancio della certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti in merito all'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e alla corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile.



Per le imprese non obbligate alla revisione legale:

- la certificazione in esame è rilasciata da un revisore legale dei conti / società di revisione legale dei conti;
 - le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a € 5.000, fermo restando il limite massimo di € 10 milioni;
-

- è previsto che, ai fini dei successivi controlli, sia redatta e conservata una relazione tecnica illustrante le finalità, i contenuti ed i risultati delle attività di ricerca e sviluppo svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti / sottoprogetti in corso di realizzazione.

Va evidenziato che in caso di attività di ricerca e sviluppo:

- organizzate e svolte internamente all'impresa, la relazione va predisposta dal responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo ovvero dal responsabile del singolo progetto / sottoprogetto;
- commissionate a soggetti terzi, la relazione va redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di ricerca e sviluppo;
- l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento dei costi, è subordinato all'avvenuto adempimento dell'obbligo di certificazione.

CREDITO D'IMPOSTA PER ACQUISTO PRODOTTI DERIVANTI DA RICICLAGGIO PLASTICA

In sede di approvazione è stato previsto il riconoscimento per il 2019 – 2020 di un credito d'imposta pari al 36% delle spese sostenute / documentate per gli acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta / alluminio.

Il credito d'imposta in esame:

- è riconosciuto fino ad un importo massimo di € 20.000 annui per ciascun beneficiario;
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento;
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP;



- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR;
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, anche per importi superiori a € 250.000, non rilevando il limite di cui all’art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007;
- è utilizzabile a decorrere dall’1.1 del periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti.

PROROGA BONUS “FORMAZIONE 4.0”

In sede di approvazione è stata prevista la proroga al 2019 del bonus “Formazione 4.0” di cui all’art. 1, commi da 46 a 55, Finanziaria 2018.



È confermato il limite massimo agevolabile di € 300.000 per ciascun beneficiario (per le grandi imprese il limite è ridotto a € 200.000).

CREDITO D’IMPOSTA RIMOZIONE AMIANTO

In sede di approvazione è previsto un credito d’imposta per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018 (in generale, dal 2019), finalizzate ad interventi su edifici / terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dall’ente proprietario, al fine di:

- bonifica ambientale (compresa la rimozione dell’amianto);
- prevenzione / risanamento del dissesto idrogeologico;
- realizzazione / ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate;
- recupero di aree dismesse di proprietà pubblica.

Il credito d’imposta in esame è pari al 65% delle erogazioni effettuate e spetta a:

- persone fisiche / enti non commerciali nel limite del 20% del reddito imponibile;
- soggetti titolari di reddito d’impresa nel limite del 10‰ dei ricavi annui.

L’agevolazione è altresì riconosciuta qualora le erogazioni liberali in denaro effettuate per i predetti interventi siano destinate ai soggetti concessionari / affidatari dei beni oggetto di tali interventi.

SALDO / STRALCIO SOMME ISCRITTE A RUOLO SOGGETTI IN GRAVE DIFFICOLTÀ ECONOMICA

In sede di approvazione, a favore delle persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica è prevista la possibilità di estinguere i debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2017, derivanti:

- dall'omesso versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dai controlli automatizzati ex artt. 36-bis, DPR n. 600/73 e 54-bis, DPR n. 633/72;
- dall'omesso versamento dei contributi dovuti alle Casse previdenziali professionali / Gestione separata INPS, esclusi quelli richiesti a seguito di accertamento.



La situazione di grave e comprovata difficoltà economica sussiste nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare è non superiore a € 20.000.

In ogni caso tale situazione è considerata realizzata, a prescindere dal valore dell'ISEE, per i soggetti per i quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione in esame, è stata aperta la procedura di liquidazione dei beni ex art. 14-ter, Legge n. 3/2012.

La definizione in esame riguarda i debiti diversi da quelli di cui all'art. 4, DL n. 119/2018, ossia dei debiti di importo residuo, al 24.10.2018, fino a € 1.000, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti da carichi affidati all'Agente della riscossione dall'1.1.2000 al 31.12.2010, per i quali è previsto l'annullamento automatico al 31.12.2018.



Al saldo / stralcio dei debiti sono applicabili, in quanto compatibili, alcune disposizioni in materia di "rottamazione-ter" di cui al DL n. 119/2018 in termini di possibilità di integrare la domanda di definizione, di effetti della definizione (sospensione dei termini di prescrizione / decadenza, non avvio di nuove procedure esecutive / prosecuzione di procedure esecutive precedentemente avviate, ecc.), di modalità di pagamento di quanto dovuto (domiciliazione sul c/c, bollettino precompilato, sportello dell'Agente della riscossione), di effetti del mancato pagamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è dilazionato il pagamento, ecc.

RIFINANZIAMENTO SABATINI-TER 2019 – 2024

Per incentivare l'acquisto di beni strumentali, in sede di approvazione, è previsto il rifinanziamento della c.d. "Sabatini-ter" per il periodo 2019-2024.

INVESTIMENTI IN START-UP INNOVATIVE

In sede di approvazione è stato disposto l'aumento, per il 2019, dal 30% al 40% della detrazione / deduzione degli investimenti effettuati in start-up innovative previste dall'art. 29, DL n. 179/2012, ossia della:

- detrazione IRPEF degli investimenti effettuati, per un importo non superiore a € 1.000.000, per ciascun periodo d'imposta;

- deduzione dal reddito imponibile degli investimenti effettuati per un importo non superiore a € 1.800.000, per ciascun periodo d'imposta.

Il medesimo aumento dal 30% al 40% è applicabile anche agli investimenti in start-up innovative a vocazione sociale / del settore energetico. È inoltre previsto che in caso di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative da parte di soggetti passivi IRES, la percentuale è aumentata, per il 2019, dal 30% al 50% a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno 3 anni.

LIMITE UTILIZZO CONTANTE TURISTI UE – EXTRAUE

E' aumentato a € 15.000 (in precedenza € 10.000) il limite di utilizzo del denaro contante previsto dal comma 1 dell'art. 3, DL n. 16/2012, per l'acquisto di beni / prestazioni di servizi legate al turismo effettuati presso commercianti al minuto / agenzie di viaggio / turismo dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e residenti UE / extraUE.

RIENTRO PENSIONATI IN ITALIA

In sede di approvazione è introdotto il nuovo art. 24-ter, TUIR in base al quale le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la propria residenza in un Comune:

- della Sicilia / Calabria / Sardegna / Campania / Basilicata / Abruzzo / Molise / Puglia;
- con una popolazione fino a 20.000 abitanti;

possono optare per l'assoggettamento dei redditi di qualunque categoria, percepiti da fonte estera / prodotti all'estero, all'imposta sostitutiva del 7%.



L'opzione può essere esercitata dalle persone fisiche che non sono state fiscalmente residenti in Italia nei 5 periodi d'imposta precedenti a quello di esercizio dell'opzione.

Inoltre, l'opzione può essere esercitata da persone fisiche che trasferiscono la residenza da Stati con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa.

INDENNIZZO ROTTAMAZIONE LICENZE

In sede di approvazione è riconosciuto (a regime), a decorrere dal 2019, l'indennizzo di cui all'art. 1, D.Lgs. n. 207/96, a favore dei commercianti che cessano l'attività consegnando la licenza in Comune. A tal fine l'interessato deve presentare all'INPS una specifica domanda per la concessione dell'indennizzo.

In particolare, l'indennizzo in esame spetta ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- 62 anni di età (57 se donne);
- iscrizione, al momento della cessazione dell'attività, per almeno 5 anni nella Gestione IVS commercianti.

L'indennizzo è pari all'importo del trattamento minimo di pensione previsto per gli iscritti alla Gestione IVS, che dal 2019 è pari ad € 513. È prorogato infine l'aumento dello 0,09% della contribuzione della Gestione IVS commercianti per il finanziamento dell'indennizzo in esame.

FATTURA ELETTRONICA A CONSUMATORI FINALI

In sede di approvazione con la modifica dell'art. 1, comma 3, D. Lgs. n. 127/2015 è ora previsto che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili dai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate su richiesta dei consumatori stessi.

EROGAZIONI LIBERALI RISTRUTTURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI

È confermato il credito d'imposta, c.d. "sport bonus", a favore dei soggetti che effettuano nel 2019 erogazioni liberali per interventi di manutenzione / restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture, ancorché destinati ai soggetti concessionari.

IMPOSTA BOLLO ASD E SSD

In sede di approvazione l'esenzione dall'imposta di bollo di cui all'art. 27-bis, Tabella B, DPR n. 642/72 per gli atti, documenti, istanze, contratti nonché copie anche se dichiarate conformi, estratti, certificazioni, dichiarazioni e attestazioni posti in essere o richiesti da ONLUS, federazioni sportive/enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI è stata estesa anche alle associazioni/società sportive dilettantistiche senza fine di lucro, riconosciute dal CONI.

BONUS PUBBLICITA'

In sede di approvazione, con riferimento al "bonus pubblicità" di cui all'art. 57-bis, DL. n. 50/2017, è introdotto l'obbligo di rispetto dei requisiti stabiliti per gli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento UE n. 1407/2013 e Regolamento UE n. 1408/2013.

AUMENTO IMPOSTA PUBBLICITA'

In sede di approvazione è prevista la facoltà in capo ai Comuni di aumentare fino al 50% le tariffe dell'imposta sulla pubblicità / diritti sulle pubbliche affissioni per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.

RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA

In sede di approvazione è riproposta la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle società di capitali ed enti commerciali che non adottano i Principi contabili internazionali. La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2018 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31.12.2017 appartenenti alla stessa categoria omogenea. Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta. È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES / IRAP pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (redditi e IRAP) a partire dal terzo esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2021) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.

In caso di cessione / assegnazione ai soci / autoconsumo o destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa prima dell'inizio del quarto esercizio successivo a quello di rivalutazione (in generale, 1.1.2022), la plus / minusvalenza è calcolata con riferimento al costo del bene ante rivalutazione.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo IRES. Gli importi dovuti possono essere compensati con eventuali crediti.

BONUS MALUS EMISSIONI CO2 AUTOVETTURE NUOVE

In sede di approvazione per i soggetti che acquistano, anche in leasing, ed immatricolano in Italia dall'1.3.2019 al 31.12.2021 un veicolo di categoria M1 nuovo con prezzo risultante dal listino ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a € 50.000 (IVA esclusa) è riconosciuto un contributo parametrato alle emissioni per chilometro, di entità variabile a seconda che sia contestualmente rottamato o meno un veicolo vecchio.

TASSA AUTOMOBILISTICA VEICOLI STORICI

In sede di approvazione con l'aggiunta del comma 1-bis all'art. 63, Legge n. 342/2000 è prevista la riduzione al 50% del pagamento della tassa automobilistica per gli autoveicoli / motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i 20 e i 29

anni, in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'art. 4, Decreto MIT 17.12.2009 e il cui riconoscimento di storicità è riportato sulla carta di circolazione.

PROROGA RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

È confermata, per effetto della modifica dell'art. 2, comma 2, DL n. 282/2002, la possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di:

- terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie ed enfiteusi;
- partecipazioni non quotate in mercati regolamentati, possedute a titolo di proprietà / usufrutto;

alla data dell'1.1.2019, non in regime d'impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché di enti non commerciali. È fissato al 30.6.2019 il termine entro il quale provvedere:

- alla redazione ed all'asseverazione della perizia di stima;
- al versamento dell'imposta sostitutiva.

In sede di approvazione è stata aumentata l'imposta sostitutiva dovuta che risulta ora fissata nelle seguenti misure:

- 11% (in precedenza 8%) per le partecipazioni qualificate;
- 10% (in precedenza 8%) per le partecipazioni non qualificate;
- 10% (in precedenza 8%) per i terreni.

ABROGAZIONE IRI

È confermata l'abrogazione dell'Imposta sul reddito d'impresa (IRI) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2017 (in generale dal 2018).

ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI / IBRIDI

In sede di approvazione è previsto il riconoscimento nel 2019, a favore dell'acquirente in Italia, anche in leasing, di un veicolo elettrico / ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3 con rottamazione di un veicolo delle stesse categorie, di un contributo pari al 30% del prezzo d'acquisto (corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo d'acquisto) fino ad un massimo di € 3.000 nel caso in cui il veicolo rottamato sia di categoria Euro 0, 1 e 2.

ABROGAZIONE ACE

È confermata la soppressione dal 2019 dell'agevolazione ACE di cui all'art. 1, DL n. 201/2011 e all'art. 1, commi da 549 a 553, Finanziaria 2017. Tuttavia continua a trovare applicazione il comma 2 dell'art. 3, DM 3.8.2017 relativamente all'eccedenza ACE 2018 la quale potrà essere riportata (e dedotta) nei periodi d'imposta successivi ovvero trasformata in credito d'imposta ai fini IRAP. È opportuno che sia chiarito se la disposizione transitoria interessa soltanto l'eccedenza generata nel 2018 ovvero anche quella pregressa tale anno.

ABROGAZIONE AGEVOLAZIONI IRAP

In sede di approvazione è disposta l'abrogazione:

- della deduzione IRAP di cui all'art. 11, comma 1, lett. a), n. 3 prevista a favore di tutti i soggetti IRAP (escluse banche, assicurazioni e imprese operanti in concessione e a tariffa in particolari settori economici, dall'art. 11, comma 3, lett. a, D.Lgs. n. 446/97), per ogni lavoratore a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- del credito d'imposta, pari al 10% dell'IRAP lorda, riconosciuto dall'art. 1, comma 21, Finanziaria 2015 a favore dei soggetti che determinano la base imponibile IRAP ex artt. da 5 a 9, D.Lgs. n. 446/97, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti.

AGEVOLAZIONE IMU IMMOBILI IN COMODATO

In sede di approvazione, per effetto dell'integrazione dell'art. 13, comma 3, lett. a), DL n. 201/2011, la riduzione del 50% della base imponibile IMU prevista per le unità immobiliari (escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, è riconosciuta, in caso di decesso del comodatario, al relativo coniuge in presenza di figli minori.

PROROGA BLOCCO AUMENTI ALIQUOTE TASI

In sede di approvazione è confermato anche per il 2019 il blocco del carico impositivo rispetto a quello del 2015 (fatte salve alcune eccezioni, quali i Comuni istituiti a seguito di fusione), fermo restando che, se nel 2016 sono state mantenute le maggiorazioni TASI di cui all'art. 1, comma 677, Finanziaria 2014 nella misura applicata per il 2015, è possibile mantenere tali maggiorazioni per il 2019.

AGGIORNAMENTO REGISTRO IMPRESE / REA

In sede di approvazione è disposta la riapertura, fino al 31.12.2019, del termine per l'iscrizione e l'aggiornamento della propria posizione nel Registro delle Imprese / REA da parte di:

- agenti di affari in mediazione, ex art. 2, Legge n. 39/89;
- agenti / rappresentanti di commercio, ex art. 2, Legge n. 204/85;
- mediatori marittimi, ex artt. 1 e 4, Legge n. 478/68;
- spedizionieri, ex art. 2, Legge n. 1442/41.

Si rammenta che con il DL n. 91/2018 (c.d. "Decreto Milleproroghe") il predetto termine era stato fissato al 31.12.2018.

CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE LAVORATORE

Nell'ottica di una migliore conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, il congedo obbligatorio retribuito (indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100%), da fruire entro 5 mesi dalla nascita del figlio, a favore del padre lavoratore dipendente è:

- prorogato anche per l'anno 2019, in relazione ai figli nati, adottati o affiliati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019
- nella misura di 5 giorni (aumentati rispetto ai precedenti 4, in vigore sino al 31 dicembre 2018).

Anche per l'anno 2019, inoltre, è facoltà del lavoratore fruire di un ulteriore giorno di congedo, previo accordo con la madre e in sostituzione di una giornata di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.

CONTRASTO AL LAVORO SOMMERSO E TUTELA DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Oltre a prevedere la facoltà per l'Ispettorato Nazionale del Lavoro di aumentare il proprio organico mediante l'assunzione di personale ispettivo nel triennio 2019 – 2021, alcune sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale sono così modificate:

- sono aumentate del 20% le sanzioni connesse:
 - all'impiego di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico;

- all'esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale ovvero supporto alla ricollocazione professionale;
- al ricorso, da parte dell'utilizzatore, alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli autorizzati dalla legge;
- alla richiesta di compensi al lavoratore per avviarlo a prestazioni lavorative oggetto di somministrazione, ovvero a seguito di prestazioni in somministrazione per un contratto diretto presso l'utilizzatore;
- agli appalti ed ai distacchi non genuini;
- alla mancata comunicazione preventiva di distacco transnazionale ed agli obblighi amministrativi a carico dell'impresa distaccante;
- al mancato rispetto delle disposizioni relative al limite massimo dell'orario settimanale medio, al riposo settimanale, alle ferie annuali ed al riposo giornaliero;
- sono aumentate del 10% tutte le sanzioni in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- sono aumentate del 20% tutte le altre sanzioni in materia di lavoro e legislazione sociale individuate con decreto del Ministero del Lavoro.



Le predette somme sono raddoppiate qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato sanzionato per i medesimi illeciti.

MATERNITÀ

Alle lavoratrici è data la possibilità di astenersi dal lavoro per il periodo di assenza obbligatoria esclusivamente dopo il parto e fino al quinto mese successivo allo stesso, in alternativa alle normali modalità di fruizione del congedo di maternità (due mesi prima la data del parto e tre mesi dopo). L'esercizio di tale facoltà è subordinato al parere favorevole del medico specialista del SSN e del medico competente alla prevenzione e alla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, i quali devono attestare che la scelta operata dalla futura madre non arrechi pregiudizio alla propria salute e a quella del nascituro.

RIMBORSO DELLA RETRIBUZIONE PER PERSONE CON DISABILITÀ DA LAVORO

Per il datore di lavoro che abbia attivato un programma di reinserimento mirato alla conservazione del posto di lavoro del soggetto con disabilità da lavoro viene previsto un

rimborso da parte dell'INAIL pari al 60% della retribuzione corrisposta allo stesso lavoratore.

BONUS OCCUPAZIONALE PER LE GIOVANI ECCELLENZE

I datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, assumono con contratto a tempo indeterminato (anche part-time)

- cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode (e con una media ponderata di almeno 108/110), entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del 30° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute,
- cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo 1° gennaio 2018 - 30 giugno 2019 e prima del compimento del 34° anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute,

possono godere di un esonero contributivo:

- per un periodo massimo di 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione,
- nel limite massimo di 8.000 euro per ogni assunzione effettuata. Tale limite massimo deve essere proporzionalmente ridotto in caso di assunzione a tempo parziale.



L'esonero contributivo spetta anche per le trasformazioni a tempo indeterminato, avvenute nel periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019, fermo restando il possesso dei suddetti requisiti alla data di trasformazione.

Il contributivo spetta, inoltre, per la parte residua, qualora un lavoratore, per il quale è stato parzialmente fruito l'esonero, venga nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati nel periodo 1° gennaio 2019 - 31 dicembre 2019.

L'esonero non spetta, invece,

- in relazione alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro domestico;
- ai datori di lavoro privati che, nei 12 mesi precedenti all'assunzione, abbiano effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero licenziamenti collettivi nell'unità produttiva in cui intendono assumere le "giovani eccellenze".

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti e approfondimenti.

Cordiali saluti.

LEXIS - Dottori Commercialisti Associati